

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 15 T.U.L.P.S.

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. chi non ottemperi ad una convocazione di polizia finalizzata alla più agevole notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione adottato nei suoi confronti dal Questore. (Annulla senza rinvio, Trib. Catania, 28 aprile 2009)

Sez. I, sent. n. 17920 del 03-03-2010 (ud. del 03-03-2010), (rv. 247044)

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Integra il reato di inosservanza dell'ordine dell'autorità la mancata presentazione, nella caserma dei carabinieri, del destinatario di invito rivolto al dichiarato fine di consegna dell'avviso orale del questore a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dato l'immanente fine di giustizia dell'ordine medesimo. (Rigetia, Trib. Rossano, 11/06/2005)

Sez. I, sent. n. 46120 del 04-11-2009 (ud. del 04-11-2009), R.M. (rv. 245499)

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza da parte del cittadino straniero dell'ordine della Polizia ferroviaria di comparire in Questura per regolarizzare la posizione di soggiorno, in quanto anche a seguito della depenalizzazione dell'art. 15 del R.D. n. 773 del 1931, intervenuta ad opera dell'art. 1 D.Lgs. n. 480 del 1994, la condotta consistente nell'inottemperanza all'invito a presentarsi all'Autorità di P.S., costituisce illecito penale, ai sensi dell'art. 650 c.p., qualora detto invito sia dato per ragioni di sicurezza pubblica, come nella specie, considerato che il controllo del soggiorno degli stranieri rientra nell'ambito delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica.

Sez. I, sent. n. 41101 del 23-09-2004 (ud. del 23-09-2004), Trepci (rv. 230631)

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Anche dopo la depenalizzazione - ad opera dell'art. 1 del D.Lgs. n. 480 del 1994 - del reato di inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S. previsto dall'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., in forza della clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che ne esclude l'applicabilità, in deroga al generale principio di specialità fissato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito, legalmente dato da autorità di P.S. a un condannato, di presentarsi ad essa per ragioni attinenti all'esecuzione della libertà controllata).

Sez. I, sent. n. 383 del 09-01-2004 (rv 226612).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) l'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza quando detto invito non contenga la specifica indicazione del motivo che ne autorizza l'emanazione rientrante tra le ragioni indicate nella norma penale e cioè le ragioni di giustizia,, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene.

Sez. I, sent. n. 25098 del 10-06-2003 (cc. del 11-04-2003), Ballarino (rv 224693).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

In tema di contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia, l'ordine a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza di cui all'art. 15 del T.U.L.P.S. (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) non deve essere confuso, anche se può presentarsi formalmente identico, con l'invito, rivolto allo straniero, "a dare contezza di sé" di cui all'art. 144 dello stesso R.D. Il primo si esaurisce nel semplice invito per comunicazioni che possono anche non involgere attività di pubblica sicurezza in senso proprio, come per esempio l'invito a comparire per ritirare una autorizzazione. L'art. 144 del T.U.L.P.S. attribuisce, invece, all'autorità di pubblica sicurezza il potere di invitare lo straniero "ad esibire i

documenti di identificazione e a dare contezza di sé" e, persino, di sottoporlo a rilievi segnaletici, quando vi sia dubbio sulla identità personale dello straniero; l'esercizio di tale potere - attuato mediante l'emanazione di provvedimenti per motivi di pubblica sicurezza, che non si risolvono in un semplice invito a comparire, ma richiedono l'adempimento da parte dei destinatari di determinate attività il cui contenuto è indicato nella disposizione che riconosce il potere - consente, attraverso il controllo dell'identità dello straniero, di verificare la legittimità del suo ingresso e della sua permanenza nel territorio dello Stato, di controllare i mezzi dai quali trae il proprio sostentamento, i luoghi e le amicizie da lui frequentate, all'evidente fine di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza pubblica: in tal caso, in considerazione della particolare importanza che riveste per lo Stato "l'ordine pubblico,.. la sicurezza dei cittadini,.. la loro incolumità,.. la tutela della proprietà,..l'osservanza delle leggi" (art. 1 del T.U.L.P.S.), l'inottemperanza all'ordine integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., incidendo direttamente su uno dei principali beni sui quali si fonda l'ordinata e civile convivenza.
Sez. I, sent. n. 2353 del 12-03-1997 (cc. del 17-01-1997), Faye Diogon (rv 206994).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

La clausola di riserva, di cui all'art. 15, comma primo, del T.U.L.P.S., deroga al generale principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed esclude che la disposizione di cui al citato art. 15 del T.U.L.P.S. - che riduce l'illecito a semplice violazione amministrativa - trovi applicazione ogni volta che lo stesso fatto sia contemplato quale reato da altra norma. (Fattispecie in tema di configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. nell'ipotesi di inosservanza di provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica, relativamente al controllo del titolo di permanenza dello straniero nel Paese).

Sez. I, sent. n. 1660 del 21-02-1997 (cc. del 10-12-1996), Pereira Santos (rv 206934).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

L'ordine di comparire davanti all'autorità di P.S. impartito al cittadino straniero per motivi inerenti alla sua permanenza nel territorio dello Stato costituisce reato anche dopo la depenalizzazione dell'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) disposta con l'art. 1 del decreto legislativo n. 480 del 1994, e la sua violazione è sanzionata a norma dell'art. 650 cod. pen. che prevede "l'inosservanza del provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene". (L'invito ad esibire i documenti impartito a uno straniero è stato ritenuto dalla S.C. rientrare tra i provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica).

Sez. I, sent. n. 726 del 03-02-1997 (cc. del 04-12-1996), Haonzia (rv 206664).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

La mancata ottemperanza all'invito a comparire rivolto allo straniero dall'autorità di P.S., ai sensi dell'art. 144 del T.U.L.P.S. dà luogo alla configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen., e non alle violazioni amministrative di cui all'art. 15 (come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480) del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sez. I, sent. n. 10179 del 26-11-1996 (cc. del 28-10-1996), Gaye Dou Dou Tall (rv 206093).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Nel caso in cui il fatto addebitato integri gli estremi della violazione amministrativa di cui all'art. 15 del T.U.L.P.S. (inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S.), deve essere esclusa la sussistenza del reato - contestato all'imputato di cui all'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), considerato che l'art. 15 del T.U.L.P.S. si pone come norma speciale rispetto all'art. 650 cod. pen. e considerato altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la regola della prevalenza della norma speciale vale anche nel caso in cui il rapporto di specialità intercorre tra disposizione penale e disposizione che prevede una sanzione amministrativa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il procuratore generale sosteneva che il pretore avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato contestato - ex art. 650 cod. pen. - in base al rilievo che la norma prevista dall'art. 15 del T.U.L.P.S., come modificato dal D.Lgs. n. 480 del 1994, ha natura sussidiaria. La S.C. ha osservato che la norma speciale, anche se sussidiaria, prevale sulla norma generale, in quanto la sussidiarietà non può modificare le regole che disciplinano il rapporto di specialità).

Sez. III, sent. n. 8249 del 05-09-1996 (cc. del 10-04-1996), Bara Diop (rv 206685).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Nell'ipotesi di inottemperanza da parte dello straniero all'invito dell'autorità di P.S. a dare contezza di sé, la norma sanzionatoria applicabile è quella contenuta nell'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, che è stato depenalizzato. (Nella fattispecie, sia stata pronunciata condanna per il reato previsto dagli artt. 17 e 144 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

Sez. I, sent. n. 8133 del 30-08-1996 (cc. del 30-04-1996), Zelko (rv 206964).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

In tema di contravvenzioni per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, l'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo da consentire al destinatario un controllo sulla legalità del provvedimento. Tale esigenza non è soddisfatta dal ricorso a generica e indistinta locuzione (nella specie la dicitura "per motivi che la riguardano"), assolutamente inadeguata ad informare, sia pur sommariamente, il soggetto delle ragioni dell'ordine. (Fattispecie relativa a inottemperanza all'ordine, impartito a cittadino straniero, di presentarsi dinanzi all'autorità di P.S.).

Sez. I, sent. n. 1465 del 07-02-1996 (cc. del 16-01-1996), Kowanek (rv 203669).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

In tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità, il necessario requisito di motivazione esauriente o almeno sufficiente, che integra la legittimità dell'ordine per l'applicazione della sanzione contravvenzionale deve risultare innanzi tutto dal testo della intimazione, che potrebbe essere integrato oralmente, sempre che sussista almeno un nucleo iniziale di motivazione essenziale per la comprensibilità inequivoca dell'ordine e della sua finalità. (Fattispecie relativa ad ordine, rivolto a cittadina straniera, di presentarsi all'autorità di P.S. "per motivi che la riguardano", senza che tale indicazione fosse accompagnata da precisazioni e chiarimenti verbali circa le ragioni che avevano determinato l'emanazione del provvedimento).

Sez. I, sent. n. 1463 del 07-02-1996 (cc. del 16-01-1996), Borowska (rv 203670).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - motivazione

In tema di contravvenzioni per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, l'invito a presentarsi deve contenere le ragioni della convocazione, in modo da consentire al destinatario un controllo sulla legalità del provvedimento. Tale esigenza non è soddisfatta dal ricorso a generica e indistinta locuzione (nella specie la dicitura "per motivi che la riguardano"), assolutamente inadeguata ad informare, sia pur sommariamente, il soggetto delle ragioni dell'ordine. (Fattispecie relativa a inottemperanza all'ordine, impartito a cittadino straniero, di presentarsi dinanzi all'autorità di P.S.).

Sez. I, sent. n. 1465 del 07-02-1996 (cc. del 16-01-1996), Kowanek (rv 203669).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - motivazione

In tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità, il necessario requisito di motivazione esauriente o almeno sufficiente, che integra la legittimità dell'ordine per l'applicazione della sanzione contravvenzionale deve risultare innanzi tutto dal testo della intimazione, che potrebbe essere integrato oralmente, sempre che sussista almeno un nucleo iniziale di motivazione essenziale per la comprensibilità inequivoca dell'ordine e della sua finalità. (Fattispecie relativa ad ordine, rivolto a cittadina straniera, di presentarsi all'autorità di P.S. "per motivi che la riguardano", senza che tale indicazione fosse accompagnata da precisazioni e chiarimenti verbali circa le ragioni che avevano determinato l'emanazione del provvedimento).

Sez. I, sent. n. 1463 del 07-02-1996 (cc. del 16-01-1996), Borowska (rv 203670).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Nel reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, previsto dall'art. 650 cod. pen., i motivi che hanno determinato il provvedimento devono essere formalizzati in esso e la loro assenza o carente indicazione non può desumersi da elementi extratestuali e, addirittura, nuncupativi, il cui accertamento e

la cui verificabilità siano affidati alle attestazioni verbali dell'autorità, anziché agli oggettivi requisiti formali e sostanziali dell'atto amministrativo, da cui unicamente dipendono la sua validità ed efficacia. (Fattispecie relativa ad ordine, rivolto a cittadino straniero, di presentarsi all'autorità di P.S., senza indicazione delle ragioni che lo giustificavano, in cui la S.C. ha escluso l'integrabilità dell'ordine, così come impartito, con l'intimazione orale, da cui sarebbe risultato che scopo dell'invito era quello di regolarizzare la posizione dello straniero in quanto privo di permesso di soggiorno).

Sez. I, sent. n. 1465 del 07-02-1996 (cc. del 16-01-1995), Kowanek (rv 203668).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

La mancata osservanza dell'ordine di presentarsi in questura legalmente dato ex art. 144 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, da organi di P.S. a cittadino straniero, al fine di chiarire la sua posizione di soggiorno, in quanto impartito per ragioni di sicurezza pubblica, integra gli estremi della contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., e non quelli della violazione amministrativa di cui all'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non trovando applicazione l'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché non ricorre una identità di norme che regolano la stessa materia. Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 15 citato, prevedendo una clausola espressa di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato"), ha natura sussidiaria e, quindi, può essere applicata solo nel caso che l'omessa presentazione del cittadino in questura non integri gli estremi di un reato.

Sez. I, sent. n. 11973 del 06-12-1995 (cc. del 31-10-1995), Stilin (rv 203226).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella formulazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480, l'inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S. (nella specie, a fini, quantunque non esplicitati, di sottoporre l'invitato, cittadino extracomunitario, a controllo di regolarità della sua posizione). (In motivazione, la S.C. ha osservato che la clausola di riserva - salvo che il fatto costituisca reato - figurante nella disposizione del testo unico, la cui violazione oggi integra illecito amministrativo, impone l'applicazione dell'art. 650 cod. pen. solo quando la fattispecie si atteggi ad un ordine contenente la specifica indicazione del motivo che ne autorizza l'emanazione, rientrando in una delle seguenti categorie: ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d'ordine pubblico o di igiene).

Sez. I, sent. n. 11896 del 04-12-1995 (cc. del 13-11-1995), Woroch (rv 203248).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Anche dopo la depenalizzazione - ad opera dell'art. 1 del D.Lgs. n. 480 del 1994 - del reato di inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S. previsto dall'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la condotta in esso descritta, qualora l'invito sia stato dato per motivi di sicurezza pubblica, costituisce illecito penale, dovendo inquadrarsi nella contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., in forza della clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") contenuta nella nuova formulazione del citato art. 15, che ne esclude l'applicabilità, in deroga al generale principio di specialità fissato dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa ad invito rivolto per finalità - peraltro non esplicitate - di controllo del titolo di permanenza nel nostro Paese di cittadino extracomunitario).

Sez. I, sent. n. 11878 del 04-12-1995 (cc. del 06-11-1995), Sadoqui (rv 203257).

Cassazione Penale

Invito rivolto da appartenenti all'Arma dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, in quanto così definita dall'art. 16, comma primo, lett. a), della legge 1 aprile 1981 n. 121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) rientra tra i soggetti che hanno facoltà di emanare l'invito di cui all'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sez. I, sent. n. 11896 del 04-12-1995 (cc. del 13-11-1995), Woroch (rv 203249).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

L'inosservanza dell'invito dell'autorità di pubblica sicurezza a comparire dinanzi ad essa non costituisce più illecito penale - a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - "salvo che il fatto costituisca reato". Al riguardo, perché possa ritenersi sussistente l'ipotesi "residuale" della

contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., è necessario che la motivazione dell'ordine medesimo non sia "apparente" ma consenta di individuare le ragioni fra quelli di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico e di igiene specificamente indicata nello stesso art. 650 cod. pen. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito il quale aveva apprezzato come apparente la motivazione dell'invito espressa nella formula apodittica "per motivi che la riguardano").
Sez. I, sent. n. 7047 del 20-06-1995 (cc. del 11-04-1995), Sartko (rv 201728).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza all'invito a comparire dinanzi all'autorità di P.S., di cui all'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, solo perché l'invito a comparire sia stato dato da organo di polizia non legittimato e non sia, pertanto, configurabile quest'ultimo specifico reato (peraltro oggi depenalizzato).
Sez. I, sent. n. 2193 del 03-03-1995 (cc. del 19-12-1994), Sedlacek (rv 200420).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

L'ordine impartito ai sensi dell'art. 144, comma primo, del T.U.L.P.S. - il quale prevede che lo straniero possa essere in ogni tempo invitato ad esibire i propri documenti di identificazione ed a dare contezza di sé - deve essere considerato legalmente dato per ragione di sicurezza pubblica, quale deve ritenersi quella attinente al controllo della regolarità del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'inosservanza a tale ordine integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen.: ciò in quanto l'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - che ha sostituito il primo comma dell'art. 15 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degradando a mera violazione amministrativa l'inottemperanza all'ordine di presentazione dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza - ha previsto espressamente l'eccezione per le ipotesi in cui il fatto costituisce reato.
Sez. I, sent. n. 540 del 20-01-1995 (cc. del 02-11-1994), Masani (rv 200025).

Cassazione Penale

Configurabilità del reato di cui all'art. 650 c.p.

L'ordine impartito ai sensi dell'art. 144, comma primo, del T.U.L.P.S. - il quale prevede che lo straniero possa essere in ogni tempo invitato ad esibire i propri documenti di identificazione ed a dare contezza di sé - deve essere considerato legalmente dato per ragione di sicurezza pubblica, quale deve ritenersi quella attinente al controllo della regolarità del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Ne consegue che l'inosservanza a tale ordine integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen.: ciò in quanto l'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480 - che ha sostituito il primo comma dell'art. 15 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, degradando a mera violazione amministrativa l'inottemperanza all'ordine di presentazione dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza - ha previsto espressamente l'eccezione per le ipotesi in cui il fatto costituisce reato.
Sez. I, sent. n. 540 del 20-01-1995 (cc. del 02-11-1994), Masani (rv 200025).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

Deve considerarsi legittimo (e quindi assistito dalla sanzione prevista dall'art. 15 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza in caso di inottemperanza) l'ordine di presentarsi all'Ufficio stranieri della Questura impartito in lingua italiana al cittadino di uno Stato estero; infatti l'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, impone la traduzione esclusivamente dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri, tra i quali non può annoverarsi l'invito a presentarsi in Questura.
Sez. I, sent. n. 8869 del 28-09-1993 (cc. del 16-07-1993), Amama (rv 197218).

Cassazione Penale

Invito rivolto da agenti di Polizia penitenziaria

Poiché, a norma dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 (ordinamento della Polizia penitenziaria) e dell'art. 3 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento di attuazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), il Corpo di Polizia penitenziaria fa parte delle "forze di Polizia" e pertanto si trova alle dipendenze del questore, autorità di Pubblica Sicurezza, l'ordine impartito dagli agenti penitenziari rientra tra quelli la cui inosservanza è punita ai sensi dell'art. 15 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

(Fattispecie in tema di invito a comparire davanti all'Ufficio stranieri della Questura rivolto ad un cittadino extracomunitario).

Sez. I, sent. n. 886 del 28-09-1993 (cc. del 16-07-1993), Amama (rv 197217).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - motivazione

L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, prevista dall'art. 15 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come tutti gli ordini emanati dalle autorità alle quali tale potere sia riconosciuto dalla legge (art. 650 cod. pen.), deve essere congruamente motivata perché implica l'imposizione di una determinata condotta al soggetto cui è diretta, il quale deve essere messo in grado di verificare la legittimità del provvedimento medesimo e, quindi, il suo valore vincolante, nonché di valutare la propria convenienza a rigettarlo o a rifiutarlo. La mera indicazione di "ragioni di pubblica sicurezza" non costituisce motivazione del provvedimento idonea a renderlo legittimo.

Sez. I, sent. n. 4959 del 13-05-1993 (cc. del 18-03-1993), Fall. Moussa (rv 194559).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - motivazione

Il provvedimento contemplato dall'art. 15 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), contenente l'invito a comparire davanti all'autorità di pubblica sicurezza, deve essere congruamente motivato, in quanto impositivo di una determinata condotta per il soggetto cui è destinato, il quale ha il diritto di essere posto in grado di verificarne la legittimità e il suo valore vincolante, nonché di valutare la propria convenienza a rispettarlo o a ignorarlo. (La S.C. ha osservato: "Appare evidente, allora, che motivare l'invito con la sola indicazione delle "ragioni di pubblica sicurezza", come è avvenuto nella specie, equivale a non motivarlo affatto e ciò non è accettabile").

Sez. I, sent. n. 4606 del 05-05-1993 (cc. del 18-03-1993), Leye (rv 194693).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

L'obbligo - imposto dall'art. 5, comma primo, della legge n. 39 del 1990 all'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri - di comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda "unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola", non può ritenersi estensibile all'invito di cui all'art. 144 del T.U.L.P.S. di presentarsi in Questura, Ufficio stranieri, ai fini della regolarizzazione della posizione di soggiorno in Italia. Infatti, da un lato il detto invito non può ritenersi finalizzato all'adozione di uno dei provvedimenti indicati nell'art. 5, comma primo, della legge n. 39 del 1990 (provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri); dall'altro, per la specialità e tassatività del suo contenuto, la norma citata non appare suscettibile di interpretazione analogica e conseguente estensione a casi in essa non espressamente previsti (art. 14 disp. gen.). (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto che nella specie fosse configurabile nei confronti dell'imputato il reato di cui all'art. 15 del T.U.L.P.S. per non aver ottemperato senza giustificato motivo all'invito dell'Autorità di P.S. a presentarsi presso l'Ufficio stranieri). (Sez. I, 3 giugno 1992, n. 477, in generale, sulla non estensibilità della norma "de qua" ai casi non espressamente previsti).

Sez. I, sent. n. 9714 del 08-10-1992 (cc. del 03-06-1992), Toubi (rv 191890).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

Pur obbligando la legge penale italiana tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, la disposizione dell'art. 5 cod. pen., a seguito della nota sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, deve intendersi nel senso che l'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti di ignoranza inevitabile: statuizione, quest'ultima, che implica il dovere per le pubbliche autorità, nei congrui casi, di formulare norme, regolamenti e provvedimenti in modo riconoscibile per i loro destinatari. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità della contravvenzione all'art. 15 del T.U.L.P.S. nella condotta di uno straniero inottemperante all'invito a presentarsi in Questura, sul rilievo che non risultava che conoscesse la lingua italiana e che lo stesso non era stato informato delle conseguenze penali in caso di inosservanza dell'ordine ricevuto).

Sez. I, sent. n. 5436 del 09-05-1992 (cc. del 20-03-1992), Faicel Ben Kraien (rv 190313).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

Il mancato accertamento di effettiva conoscenza, da parte dello straniero, della lingua italiana non è elemento sufficiente per ritenere che egli non abbia compreso l'invito a presentarsi in Questura, penalmente sanzionato dall'art. 15 del T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa ad annullamento, per vizio di motivazione, di sentenza assolutoria fondata sul duplice rilievo che non risultavano né la comprensione della lingua italiana da parte dello straniero, né la traduzione dell'invito nella sua lingua).
Sez. I, sent. n. 5461 del 09-05-1992 (cc. del 13-04-1992), Harzli Fered (rv 190332).

Cassazione Penale

Invito rivolto da agenti di Polizia penitenziaria

Non è configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. nell'inottemperanza all'invito a presentarsi, per motivi di Polizia giudiziaria, in Questura, rivolto allo straniero detenuto da agenti di Polizia penitenziaria, sia perché l'invito in tal senso dato non costituisce un ordine (ed è comunque sanzionato autonomamente dall'art. 15 del T.U.L.P.S.), sia perché esso non può considerarsi legalmente dato dall'autorità di Polizia penitenziaria, stante la sua assoluta incompetenza ad emetterlo.

Sez. I, sent. n. 5454 del 09-05-1992 (cc. del 03-04-1992), Ben Hasnou (rv 190331).

Cassazione Penale

Formulazione dell'invito: - nei confronti dello straniero

L'obbligo - imposto dall'art. 5, comma primo, della legge n. 39 del 1990 (legge Martelli) all'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri - di comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda "unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola", non può ritenersi estensibile, per la specialità e tassatività del suo contenuto, all'invito di cui all'art. 144 del T.U.L.P.S. di presentarsi in Questura, ufficio stranieri, ai fini della regolarizzazione della posizione di soggiorno in Italia. (Nella specie, questa Corte nell'annullare la sentenza con cui il pretore aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, l'imputato dal reato di cui agli artt. 15 e 144 del T.U.L.P.S. per non aver ottemperato all'invito a presentarsi in Questura ritenendo legittimo il dubbio che questi non avesse compreso il contenuto perché formulato in lingua a lui sconosciuta, ha osservato, tra l'altro, che: a) trattandosi di reato contravvenzionale l'elemento soggettivo è costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa, sicché spettava al convocato eventualmente attivarsi per ottenere la traduzione all'invito nella sua lingua o in una a lui conosciuta; b) il dubbio prospettato non trova alcuna giustificazione, trattandosi di dubbio concernente l'ignoranza della legge penale che, per il principio dell'obbligatorietà ex art. 3 cod. pen., va rispettato da tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano sul territorio dello Stato, ai quali incombe il dovere di conoscerne il contenuto, sia precettivo che sanzionatorio, a mente dell'art. 5 dello stesso codice, a meno che l'ignoranza della legge da parte del soggetto obbligato risulti essere stata inevitabile).

Sez. I, sent. n. 751 del 22-01-1992 (cc. del 28-11-1991), Cerkimas (rv 189015).